

STATUTO

della Associazione

“Asilo Infantile Ente Morale - ETS”

(Ente del Terzo Settore ex D. Lgs. 117/2017)

Approvato dall'Assemblea degli Associati

il 15 settembre 2022

**Associazione iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS)
con Decreto Dirigenziale del Direttore del Settore Politiche del Lavoro e Welfare
della Città Metropolitana di Milano n. 7433 del 24/10/2022.**

Art. 1 - Origini, denominazione, sede e durata

1. L'attuale "Asilo Infantile Ente Morale" fu istituito nel 1906 come "Asilo Infantile di Turbigo".

L'Asilo fu eretto in Ente Morale con Decreto del Re Vittorio Emanuele III in data 22.11.1906 ed assunse la qualifica di IPAB, regolata dalle norme della legge 17.7.1890 n.6972 e ss. mm..

A seguito del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Asilo Infantile Ente Morale venne ricompreso tra le II.PP.A.B. escluse dal trasferimento ai comuni "in quanto svolgenti in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa".

La natura giuridica di IPAB fu mantenuta fino al provvedimento di depubblicizzazione dell'Ente disposto con atto della Regione Lombardia n.5/25920 del 21 luglio 1992 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 19 ottobre 1992.

Col succitato provvedimento di depubblicizzazione all'Ente è stata contestualmente riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Libro I Titolo II del codice civile.

Attualmente l'Ente è iscritto presso il Registro regionale delle Persone Giuridiche presso la C.C.I.A.A di Milano al n.430 dal 7/4/2001.

Lo Statuto è stato in seguito adeguato ai requisiti richiesti dal Decreto Ministeriale 19 novembre 2012, n. 200 (Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 91 bis, comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174) a maggior chiarezza de possesso dei requisiti soggettivi dello svolgimento con modalità non commerciale dell'attività.

Il presente Statuto è adeguato alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore o CTS), con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore, con la denominazione di "Asilo Infantile Ente Morale - ETS" (da qui anche "l'Ente")e mantenendo la configurazione di Associazione riconosciuta.

La locuzione Ente del Terzo Settore o l'acronimo "ETS" può essere utilizzato e spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. L'Ente ha sede in Turbigo (Milano), via G. Matteotti, n.12 e ha durata illimitata.

Art. 2 – Finalità e attività di interesse generale

1. L'Ente, ispirandosi ai principi della religione cattolica, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, provvedendo alla educazione ed istruzione, morale e culturale dei bambini e delle bambine di età compresa tra gli zero e sei anni, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di educazione e istruzione, in particolare, attraverso l'organizzazione e gestione di una scuola dell'infanzia paritaria, e di tutti i servizi educativi e didattici connessi, comprese le sezioni primavera, pre e post scuola, laboratori didattici, ecc. (art. 5, lett. d), del Codice del Terzo Settore), nonché delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi socio-educativi in favore delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni, tra cui a titolo esemplificativo micronidi, asili nido, centri ricreativi estivi, ecc., contribuendo, insieme allo svolgimento della scuola dell'infanzia, allo sviluppo del sistema integrato di educazione e di istruzione per bambini e bambine di età compresa tra gli zero e i sei anni, ai sensi del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 65 (art. 5, lett. a) e d) del Codice del Terzo Settore);
- interventi e progetti socio-assistenziali e socio educativi in favore delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni con disabilità o bisogni educativi speciali e iniziative extrascolastiche per contrastare la povertà educativa (art. 5, lett. a) e l) del Codice del Terzo Settore);
- interventi e progetti sociali a sostegno della genitorialità e delle famiglie con minori zero-sei anni (art. 5, lett. a) del Codice del Terzo Settore);
- organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nonché attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione dei principi pedagogici ed educativi connessi all'attività dell'Ente e alle scuole dell'infanzia paritarie di ispirazione cristiana (art. 5, lett. d) e i) del Codice del Terzo Settore).

2. L'Ente può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria. Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.

3. L'Ente può costituire o partecipare a società di capitali e imprese sociali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'Ente può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, individuate dal Consiglio di Amministrazione secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale previsto dal citato art. 6 del Codice del Terzo Settore.

2. L'Ente può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente comma 1, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. La raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni

o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle linee guida di cui al citato art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4 – Proposta educativa e regole di ammissione alla Scuola

1. La scuola e i servizi socio-educativi, alla luce dell'ispirazione cattolica che connota l'identità dell'Ente, si fondano su una proposta educativa integrale del bambino, nel rispetto della sua unicità e in collaborazione con la famiglia, primo soggetto responsabile del compito educativo.

2. Apposito regolamento interno stabilisce le norme su modalità e requisiti di ammissione e frequenza della scuola e dei servizi socio-educativi, tenendo conto che sono accolti bambini di entrambi i sessi, con espresso divieto di ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento e nel rispetto degli obblighi di accoglienza delle bambine e dei bambini disabili, della legge sulla parità scolastica e delle vigenti norme di settore.

Art. 5– Rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. L'Ente svolge l'attività educativa e didattica di cui all'art. 2, comma 1 dello Statuto e in particolare la scuola dell'infanzia, in modo autonomo e in regime di parità scolastica, partecipando, ove necessario, ai sensi della Legge n. 62/2000, al Sistema Nazionale di Istruzione, con i conseguenti rapporti con le pubbliche amministrazioni previsti dall'ordinamento, compreso il sistema delle convenzioni per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

2. Nello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 dello Statuto, l'Ente può partecipare a co-programmazioni e co-progettazioni di cui all'art. 55 Codice del Terzo Settore, sottoscrivendo le relative convenzioni, a bandi per cofinanziamento di progetti, nonché, per i servizi socio-educativi e socio-assistenziali, ottenere dopo l'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento e relative convenzioni previste dalla normativa nazionale e regionale di settore.

3. Gli atti e le convenzioni dei procedimenti di cui ai commi precedenti sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Presidente, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni provvedimento di autorizzazione e di accreditamento nonché di convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Ente.

Art. 6 – Personale e collaboratori retribuiti

1. L'Ente per lo svolgimento della propria attività può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

2. I rapporti tra l'Ente ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Ente.
3. I lavoratori dipendenti dell'Ente hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
4. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Del rispetto di tale parametro l'Ente ne dà atto nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione allegata al bilancio.

Art. 7 - Volontari

1. L'Ente, ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore, nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Per quanto riguarda il personale docente, l'Ente può avvalersi, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

2. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro tenuto dall'Ente.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Ente. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

5. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare sulle tipologie di spese e le attività del volontariato per la quale è ammesso il rimborso a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo i limiti fissati dall'art. 17, comma 4, del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

6. L'Ente se si avvale di volontari provvede ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato.

Art. 8 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni immobili e mobili di proprietà, risultanti dallo stato patrimoniale, e potrà essere incrementato da donazioni, lasciti, fondi o riserve e da ogni altro provento espressamente destinato al suo incremento.

2. Le entrate di gestione sono costituite:

- a) dalle quote associative da corrispondersi all'atto della iscrizione e, a seguire, annualmente, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- b) dalle quote di compartecipazione ai costi o corrispettivi specifici (rette, tariffe, ecc.) derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali di interesse generale di cui al precedente art. 2, comma 1;
- c) corrispettivi derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al precedente art. 3;
- d) contributi e apporti erogati dalle Amministrazioni pubbliche alle scuole paritarie;
- e) contributi riconosciuti dalle Amministrazione pubbliche per le attività socio-educative e sociali, realizzate anche in regime di accreditamento, convenzionamento o coprogettazione;
- f) ogni altro contributo concesso da enti pubblici o privati;
- g) erogazioni liberali da privati, donazioni e lasciti testamentari non destinate ad incrementare il patrimonio;
- h) proventi da attività di raccolta fondi e da sponsorizzazioni nei limiti consentiti dal Codice del Terzo Settore e dalla normativa attuativa;
- i) da proventi che derivino da sponsorizzazioni di iniziative e da servizi di qualsiasi natura, resi a terzi;
- j) da ogni altro provento non espressamente destinato all'incremento del patrimonio, nei limiti derivanti dalla natura di ente del terzo settore non commerciale.

3. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. È vietata anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate riserve ai fondatori, agli associati, a lavoratori e collaboratori, a amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Eventuali utili e avanzi di gestione sono reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento e lo sviluppo dell'attività statutaria di interesse generale nel perseguimento delle finalità istituzionali di solidarietà sociale dell'Ente,

5. La determinazione di rette, tariffe, corrispettivi per le attività di interesse generale dell'Ente è stabilita dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto del dell'articolo 91 bis, comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.

1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, e del Decreto Ministeriale n. 200/2012, e successive modificazioni, nonché dei criteri fissati dal Codice del Terzo Settore per qualificare l'Ente non commerciale.

Art. 9 – Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio finanziario, il Consiglio direttivo redige il bilancio di esercizio in conformità alla legge e alle disposizioni ministeriali in materia, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa ove i ricavi, rendite e proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro o a diverso limite che sarà posto dalla legge. Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro i termini di legge.
3. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
4. Il bilancio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta che l'Ente ha ottenuto l'iscrizione, entro il 30 giugno di ogni anno, salvo proroghe normativamente fissate.
5. Il Bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore.
6. Ogni altro adempimento contabile è disciplinato dalla legge e dai regolamenti applicativi.

Art. 10 – Associati

1. Possono acquisire la qualifica di Associati le persone fisiche che, condividendone le finalità dell'Ente, presentano domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione e versano la quota annuale di ammontare definito dal Consiglio di Amministrazione nei termini fissati dallo stesso. Il Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni deve pronunciarsi sulla domanda di ammissione e motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli interessati. Avverso la decisione di rigetto dell'ammissione l'interessato può entro sessanta giorni dalla sua comunicazione che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea degli associati. L'ammissione ad associato avviene senza discriminazioni di alcuna natura e senza limitazioni poste con riferimento alle condizioni economiche.
3. In adesione alle finalità dell'Ente, è particolarmente incentivata l'adesione associativa di componenti delle famiglie, in quanto le stesse costituiscono una risorsa essenziale per la vita della Scuola e dei servizi socio-educativi attivati.

Art. 11 – Diritti e obblighi degli Associati

1. Gli Associati hanno diritto di concorrere alla formazione e alla realizzazione degli scopi dell'Ente, nei modi determinati dagli organi dell'Ente medesima. In particolare gli Associati hanno diritto:

- a partecipare alla vita associativa dell'Ente;
- ad esprimere il proprio voto in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- a concorrere alle cariche sociali;
- a presentare istanze, ordini del giorno, richieste di delibere ai vari organi associativi competenti;
- a essere informati sulle attività dell'Ente e controllarne l'andamento;
- a essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- a prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

2. Tutti gli Associati hanno l'obbligo di:

- di tenere una condotta che non contrasti con i principi che caratterizzano l'Ente o contraria ai suoi scopi e interessi e che non crei pregiudizi all'Ente stesso o alla sua attività.
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché di conformarsi alle delibere degli Organi sociali competenti e di osservare tutta la normativa associativa.
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

3. Le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili e la qualità di associato, con i relativi diritti, non è trasferibile. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 12 – Perdita della qualifica di Associato

1. La qualità di Associato si perde per morte, per recesso o per decadenza o esclusione.

2. Decadono dalla qualità di Associati coloro che, senza giustificato motivo, non provvedono al pagamento della quota annuale nel termine fissato dal Consiglio di Amministrazione, previo sollecito a versarle entro quindici giorni, con possibilità di regolarizzazione alla data di fissazione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio. La decadenza è accertata dal Consiglio di Amministrazione.

4. L'esclusione è disposta dall'Assemblea, con voto segreto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, nel caso in cui l'associato:

- a) contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure
- b) arreca danni materiali o morali all'Ente.

La proposta di esclusione del Consiglio di Amministrazione, prima di essere sottoposto al voto assembleare, dovrà essere comunicata all'associato interessato che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni.

Art. 13 - Organi dell'Ente.

Sono organi sociali dell'Ente:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo e il revisore legale dei conti, ove ricorrano le condizioni di legge per la loro nomina.

Art. 14 – Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea degli Associati deve essere convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata ogni volta se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso personale recapitato per posta, email, fax, contenente le materie poste all'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo della convocazione e l'eventuale partecipazione di persone estranee o di esperti. Ai fini della trasmissione della convocazione via email, gli associati devono comunicare il relativo indirizzo di posta elettronica, autorizzandone l'utilizzo.

3. L'avviso dovrà essere recapitato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; tale termine è anticipato a dieci giorni nel caso in cui l'Assemblea debba procedere alla nomina di uno o più consiglieri. Le candidature a Consigliere devono essere presentate almeno cinque giorni prima dell'Assemblea.

4. In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà essere recapitato almeno 24 ore prima al domicilio reale ed effettivo degli Associati, in quest'ultimo caso l'avviso può essere portato a conoscenza anche a mezzo di telegramma o con strumenti telematici che consentano l'immediata ricezione.

5. All'Assemblea possono intervenire tutti gli Associati, in regola col versamento della quota associativa.

Il diritto al voto spetta ad ogni singolo Associato che risulti iscritto da almeno tre mesi nel libro degli Associati.

6. L'Assemblea può essere tenuta anche mediante collegamenti audio/video alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al/alla Presidente della riunione di accertare l'identità degli/delle intervenuti/e, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli/alle intervenuti/e di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

7. Ogni Associato ha diritto ad un solo voto. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta da altro Associato. Ogni Associato non può avere più di 3 (tre) deleghe.

Art.15 – Deliberazioni dell'Assemblea degli Associati

- 1, Per la validità delle deliberazioni è richiesta, in prima convocazione l'intervento di almeno la metà degli Associati, in proprio o per delega.
2. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti in proprio o per delega.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti presenti in Assemblea in proprio o per delega.
5. Per la modifica dello Statuto nonché per il caso di fusioni, scissioni, trasformazioni è necessaria la presenza, anche in seconda convocazione, di almeno il 50% degli Associati in proprio o per delega
6. Per lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio è richiesta la maggioranza dei tre quarti degli associati.

Art. 16 – Funzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto, in particolare:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) delibera sull'esclusione degli Associati;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ente;
 - e) nomina e revoca , quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - g) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e su ogni altra questione all'Assemblea sottoposta dal Consiglio di Amministrazione che non siano ad esso riservate dalla legge e dal presente Statuto.

Art.17 – Consiglio di Amministrazione

1. L'Ente è amministrata da un Consiglio di Amministrazione così composto:
 - a) dal Parroco della Parrocchia Beata Vergine Assunta in Turbigo così come indicato nell'atto originario di costituzione;

b) 6 componenti nominati dall'Assemblea degli Associati, di cui:

- I. 4 scelti tra gli Associati che siano iscritti nel relativo libro da almeno tre mesi
- II. 1 su indicazione del Sindaco del Comune di Turbigo
- III. 1 genitore di un bambino iscritto per l'anno scolastico successivo a quello della data di convocazione dell'Assemblea, scelto tra una lista di candidati proposta da questi stessi genitori.

I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio stesso, fatta eccezione per il componente scelto tra i genitori, che viene nominato su base annuale

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice del Terzo Settore l'indicazione da parte del Comune di Turbigo in persona del Sindaco pro tempore si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicchè è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte comunale sull'operato del designato.

3. L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio segreto ed ogni Associato, presente in proprio o per delega, ha diritto ad esprimere un numero massimo di preferenze sulla base del Regolamento Elettorale predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Per lo spoglio delle schede viene nominata una commissione elettorale composta da due Associati, che curano il conteggio dei voti e firmano il relativo registro.

4. Tutti i Consiglieri possono essere rieletti ed esercitano la loro funzione a titolo gratuito.

Art.18 – Cause di, ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interessi e decadenza

1. Non possono far parte del Consiglio e se eletti decadono dall'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti i condannati a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, il Sindaco e i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale del Comune di Turbigo o i membri del Consiglio di Istituto di scuole presenti nel Comune di Turbigo ed in genere coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione nonché i dipendenti dell'Ente.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei propri componenti.

2. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art 2475-ter del Codice Civile (art 27 CTS).

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, previa comunicazione all'interessato, il quale potrà presentare proprie giustificazioni che il Consiglio valuterà.

Art. 19 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente, ad esclusione di quelli che il presente Statuto riserva alla competenza dell'Assemblea dei Associati.

In particolare il Consiglio adempie ai seguenti compiti:

- a) delibera il programma di attività dell'Ente;
- b) individua le attività diverse di cui all'art. 3, dello Statuto, aventi natura secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti di legge, nonché attività di raccolta fondi di cui al medesimo art. 3 dello Statuto;
- c) delibera l'istituzione di nuove sezioni e nuovi gradi di scuola, richiedendo le autorizzazioni e i provvedimenti di riconoscimento della parità all'Amministrazione scolastica, nonché l'avvio di servizi e interventi socio-educativi e socio-assistenziali di cui all'art. 2 dello Statuto, richiedendo le relative autorizzazioni e accreditamenti agli enti pubblici competenti;
- d) delibera i regolamenti del personale, quelli relativi alla vita comunitaria, quelli inerenti al funzionamento della Scuola e dei servizi socio-educativi, quello Elettorale;
- e) assume, sospende, licenzia, il personale in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L di categoria e dal regolamento organico del personale e conferisce incarichi di collaborazione autonoma;
- f) stipula contratti di collaborazione con aziende e professionisti;
- g) delibera le convenzioni con Enti pubblici e privati ;
- h) delibera sulla partecipazione a Consorzi, Associazioni, Reti associative e a ogni altra forma di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei;
- i) delibera l'eventuale costituzione e partecipazione a società di capitali e imprese sociali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutarî;
- j) delibera la partecipazione a Bandi e progetti promossi da Enti Pubblici e privati, per attività coerenti con le proprie finalità;
- k) delibera la partecipazione ad avvisi di co-programmazione e co-progettazione, a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito delle proprie attività di interesse generale;
- l) delibera su contratti di locazione, fornitura e somministrazione;
- m) delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni eredità e lasciti;
- n) delibera l'alienazione di beni immobili nonché la dismissione di beni immobili patrimoniali contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, alle condizioni di cui all'art.17, comma 2 del decreto legislativo 207/2001, con il voto favorevole di almeno 5 consiglieri;
- o) delibera l'importo delle rette di frequenza della scuola paritaria facendo in modo che queste siano di importo simbolico o tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso e comunque in ottemperanza alle norme di legge e regolamentari

- riguardanti la materia nonché del rispetto dei criteri fissati dal Codice del Terzo Settore per qualificare l'Ente non commerciale;
- p) delibera l'importo di tariffe e corrispettivi per i servizi socio-educativi e delle altre attività di interesse generale di cui all'art. 2 dello Statuto, nel rispetto dell'articolo 91 bis, comma 3 del D.L. n. 1/2012, integrato dall'articolo 9, comma 6, del D.L. n. 174/2012, e del D.M. n., 200/2012, nonché del rispetto dei criteri fissati dal Codice del Terzo Settore per qualificare l'Ente non commerciale;
 - q) stabilisce quando la frequenza sia a titolo gratuito tenendo in considerazione la situazione economica e sociale delle singole famiglie;
 - r) Delibera l'importo della quota associativa annuale e i termini di scadenza del suo pagamento;
 - s) Redige il bilancio d'esercizio da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione. e, successivamente, ne cura la pubblicazione nei modi e nei termini previsti dalla legge;
 - t) nomina il Segretario;
 - u) cura la tenuta dei Libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del Codice del Terzo Settore;
 - v) delibera sull'ammissione degli Associati, secondo le modalità di cui all'art. 10 dello Statuto;
 - w) delibera circa le modalità di avvalersi del volontariato di cui all'art. 7 dello Statuto.

Art. 20 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre dei suoi componenti e comunque almeno due volte l'anno per redigere, in via preliminare, il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e per definire il programma di lavoro per l'anno scolastico e sociale successivo.

2. La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da recapitare, per posta, fax o e-mail a tutti i Consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri.

La riunione del Consiglio può essere tenuta anche mediante collegamenti audio/video alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al/alla Presidente della riunione di accertare l'identità degli/delle intervenuti/e, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli/alle intervenuti/e di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

4. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dall'art 19, lett. n).
 5. Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto, a discrezione del Presidente.
 6. Le deliberazioni relative a questioni concernenti persone o in materia di licenziamento del personale debbono essere prese sempre con voto segreto.
 7. Le riunioni del Consiglio sono presiedute da Presidente in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano tra i presenti.

 8. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, persone estranee al Consiglio o esperti che intervengono a titolo consultivo, senza diritto di voto.
 9. Di ogni riunione verrà redatto il relativo verbale. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta successiva, salvo urgenza nel quale caso si chiederà la sua sottoscrizione a tutti i Consiglieri intervenuti alla riunione.
- Ogni consigliere ha diritto di fare inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni o riserve espresse a giustificazione del proprio voto.

Art.21 – Surroghe di consiglieri cessati dalla carica

1. In caso di decadenza, dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa della carica di consigliere relativamente a consiglieri eletti tra i quattro scelti tra gli Associati e tra i candidati della lista presentata dai genitori, subentrano i non eletti secondo il numero di voti ottenuti e, in caso di parità, il più anziano. Il subentrante deve possedere la qualifica di Associato al momento della cessazione o decadenza del suddetto Consigliere. In caso di assenza di candidati non eletti o loro indisponibilità ad accettare la carica, si procede a una nuova elezione da parte dell'Assemblea degli Associati.
2. Nel caso di morte, dimissioni o decadenza del Consigliere indicato dal Sindaco del Comune di Turbigo, il Sindaco stesso procederà a una nuova indicazione ed il candidato verrà nominato dall'Assemblea.
3. I membri nominati in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del Consiglio.

Art.22 - Presidente

1. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza è presieduto dal consigliere più anziano d'età ed elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio.

2. Le funzioni del Presidente in caso di assenza od impedimento sono demandate al Vice Presidente ed in caso di assenza di entrambi, al Consigliere più anziano di nomina e a pari anzianità di nomina, al più anziano di età.

3. In caso di dimissioni dalla carica di Presidente ma non da Consigliere, le relative funzioni verranno esercitate dal Vice Presidente in attesa che il Consiglio nomini quanto prima possibile il nuovo Presidente.

Art.23 – Funzioni del Presidente

1. La rappresentanza legale dell'Ente nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, in caso di impedimento o assenza, al Vice Presidente.

2. Il Presidente esercita tutte le funzioni a lui conferite dalla legge e dal presente Statuto o a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti individuati dal Consiglio stesso con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

3. Il Presidente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea degli Associati e cura l'esecuzione delle delibere assunte da tali organi.

4. Nei casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti attinenti l'ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio, ivi compreso il rilascio di deleghe per specifiche operazioni, da sottoporre alla successiva ratifica del Consiglio stesso.

Art. 24 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, la quale previamente stabilisce se costituirlo in forma monocratica o collegiale

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo

- vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
- vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2, comma 2, dello Statuto, fermo restando la funzione del Consiglio di Amministrazione di garante dell'identità dell'Ente di cui all'art. 2, comma 1, dello Statuto;
- attesta che il bilancio sociale, ove si debba adottare, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

4. Qualora attribuito dal Consiglio di Amministrazione l'Organo di Controllo esercita altresì il controllo sull'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ove adottate, svolgendo le funzioni dell'organismo di vigilanza.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Ente, con delibera dell'Assemblea degli associati, dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti o affidare all'Organo di controllo la revisione legale dei conti, e in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

7. I componenti dell'organi di controllo restano in carico tre anni e possono essere rieletti. Il compenso viene determinato dall'Assemblea.

Art. 25 - Segretario

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, nel proprio seno o all'esterno.

Egli assiste alle riunioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio di Amministrazione delle quali redige i verbali sottoscrivendoli col Presidente.

2. Il Segretario supporta il Consiglio nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili e per attività di carattere amministrativo e normativo.

3. Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

Art.26 – Libri sociali obbligatori

1. L'Ente ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'organo di controllo, e degli eventuali altri organi sociali;

d) il registro dei volontari.

2. I libri sociali di cui alle lett. a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, demandando i relativi compiti al Segretario di cui all'art. 25 che opera sotto la responsabilità del Consiglio stesso; i libri di cui alla lett. c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Art. 27 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'Assemblea degli Associati con il voto favorevole di tre quarti degli Associati.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio che residua dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea chiamata a deliberare lo scioglimento.
3. È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli associati dell'eventuale saldo attivo di liquidazione del patrimonio residuo non dismesso.

Art. 28 - Norma transitoria

In deroga all'articolo 17 del presente Statuto e fino alla nomina dei nuovi consiglieri, la composizione del Consiglio di Amministrazione è confermata anche numericamente nei componenti in carica alla data del 15 settembre 2022.

Entro un mese dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione dell'ente nel Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) verrà convocata l'assemblea per l'elezione dei nuovi organi associativi.

Art. 29 – Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche, il Codice civile e i principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di persone giuridiche private.